

PER GLI ISA L'IMPOSTA SOSTITUTIVA VA DAL 10 AL 15% SULLA BASE DELL'AFFIDABILITÀ FISCALE

La flat tax incrementale ^{DS6901} riduce il rischio fiscale ^{DS6901} nel 2025

La protezione dalla tassa ordinaria aumenta calcolando la differenza di reddito rispetto al '23

DI GIULIANO MANDOLESI

La flat tax incrementale aumenta "l'ombrello" nel 2025 e riduce il rischio fiscale nell'anno in cui si gioca tutta la scommessa del concordato preventivo biennale.

Considerato infatti che il reddito da concordato va ad incrementarsi nel 2025 rispetto alla proposta 2024, inevitabilmente, per la medesima annualità, va ad "allargarsi" anche la base imponibile sui cui grava l'imposta sostitutiva aumentando di conseguenza la protezione dell'ombrello della tassa piatta rispetto alla tassazione ordinaria più onerosa e proprio nel 2025 l'anno in cui il reddito è, per la maggior parte dei contribuenti, ancora non noto.

Questa è una considerazione da effettuare in vista del prossimo 31 ottobre, il termine ultimo per manifestare l'adesione al concordato preventivo biennale, istituito disciplinato dagli articoli da 6 a 37 del dlgs 13/2024 ed oggetto di una recente circolare interpretativa pubblicata dall'agenzia delle entrate, la numero 18/E del 17 settembre scorso.

Le indicazioni nella circolare sulla flat tax incrementale per il concordato.

È opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 20-bis e 31-bis del dlgs 13/2024, per i periodi d'imposta oggetto del patto, vi è la possibilità di assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle relative addizionali.

Come evidenziato anche nella circolare, per i soggetti Isa l'imposta sostitutiva è graduata (con aliquota che varia dal 10 al 15%) sulla base del livello di affidabilità fiscale che ha ottenuto il contribuente nel periodo precedente a quelli oggetto di concordato.

Sempre nella circolare, con un

esempio, viene chiarito come identificare la base imponibile su cui applicare poi la sostitutiva tenendo presente che l'ammontare va calcolato come differenza tra il reddito concordato rispettivamente negli anni 2024 e 2025 e il reddito effettivo dell'anno precedente a quello cui si riferisce la proposta, ovvero il 2023.

Al punto 3.7 del documento infatti viene preso ad esempio un contribuente che nel 2023 esercita attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori, con punteggio Isa 8,5 e reddito d'impresa pari a 38.000 euro.

Post rettifiche del reddito (dovute ai sensi dell'articolo 16 del dlgs 13/2024) il contribuente presenta un reddito "deputato" di 36.200 euro ricevendo dal fisco una proposta di reddito di 37.600 euro nel 2024 e 39.390 euro nel 2025.

Nella circolare viene specificato che la parte di reddito d'impresa relativa al periodo d'imposta 2024 derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, risulta essere pari a 1.400 euro (37.600 - 36.200), mentre la parte di reddito eccedente relativa al periodo d'imposta 2025 risulta essere pari a 3.190 (39.390 - 36.200).

Individuate le due basi, considerando l'aliquota della sostitutiva pari al 10% (riservata ai contribuenti con Isa per il 2023 da 8 a 10) viene una imposta di 140 euro nel 2024 e 319 euro nel 2025.

Aumentando il reddito proposto nel 2025 e restando la base imponibile della sostitutiva ancorata alla differenza generata prendendo sempre come riferimento il 2023, risulta chiara, in caso di non realizzo del reddito concordato, la "protezione" del regime opzionale di tassazione che sottrae tutto l'incremento reddituale proposto alla più onerosa tassazione ordinaria.

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - S.30527 - L.1763 - T.1746

